

COMUNE DI NEVIANO  
PRCVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'  
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

I N D I C E

Art. 1 OGGETTO

Tit. I - TARIFFE

- Art.2 Classificazione del Comune
- Art.3 Tipologia e definizione dei mezzi pubblicitari
- Art.4 Disciplina dei mezzi pubblicitari
- Art.5 Riduzioni ed esenzioni dell'imposta

Tit.II - PUBBLICITA'

- Art.6 Autorizzazione pubblicità ordinaria -
- Art.7 Autorizzazione pubblicità con veicoli e varie
- Art.8 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art.9 Pubblicità lungo le strade comunali
- Art.10 Pubblicità entro i centri abitati: distanze
- Art.11 Divieto di intralcio alla circolazione
- Art.12 Pubblicità luminosa sui veicoli

Tit.III - PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art.13 Servizio obbligatorio
- Art.14 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Art.15 Timbratura manifesti
- Art.16 Elenco delle posizioni
- Art.17 Mantenimento dell'efficacia delle affissioni
- Art.18 Pagamento diretto
- Art.20 Versamento delle somme riscosse direttamente
- Art.21 Registri cronologici
- Art.22 Adempimenti dell'Ufficio
- Art.23 Spostamento degli impianti
- Art.24 Esecuzione del servizio

Tit.IV - DISPSIZIONI GENERALI

- Art.25 Restituzione riscossioni indebite
- Art.26 Il Funzionario responsabile
- Art.27 Gestione in concessione
- Art.28 Sanzioni

Tit.V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art.29 Piano generale degli impianti
- Art.30 Autorizzazione impianti:deroga
- Art.31 Tariffe imp.pubblicità e diritto Pubb.Affissioni
- Art.32 Pagamento diritto e recupero somme
- Art.33 Riduzioni del diritto
- Art.34 Esenzioni dal diritto
- Art.35 Omessa presentazione della dichiarazione



Art. 1  
OGGETTO

Il presente Regolamento, in conformità all'art.3 del D.Lgs. n.507/93, intende disciplinare l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni in conformità alle disposizioni dei successivi articoli, sabilendo altresì:

- le modalità di effettuazione della pubblicità;
- le limitazioni e i divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse;
- la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari;
- le modalità per ottenere il provvedimento di autorizzazione;
- i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti;
- la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.Lgs. n.507/93;
- la determinazione delle località comprese nella categoria speciale ai sensi e per gli effetti dell'art.4 del D.Lgs. n.507/93.

Ai fini della regolamentazione di cui sopra, il Regolamento tiene conto delle prescrizioni contenute nel nuovo Codice della Strada (art. 23 D.Lgs. 285 del 30.4.1992) nonché del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (Tit.II par.3° D.P.R. 495/92) per quanto concerne tra l'altro :

- la delimitazione del centro abitato;
- l'autonoma potestà regolamentare riconosciuta alle amministrazioni comunali, limitatamente al centro abitato, in ordine alla dimensione dei cartelli pubblicitari (art.48 Regolamento di attuazione C.d.S.); alle caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi (art.50 Reg.att. C.d.S.); alle distanze per il posizionamento dei mezzi pubblicitari dal limite della carreggiata, dalle intersezioni e tra impianti pubblicitari (art.26,6° comma C.d.S.- art.51,4° comma Reg.att.); al posizionamento degli impianti pubblicitari parallelamente al senso di marcia dei veicoli, ai criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione dei mezzi pubblicitari e alle percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio comunale sono assoggettate al pagamento di un'imposta ovvero di un diritto a favore del Comune secondo le disposizioni del D.Lgs.507 del 15/11/1993 ed in conformità alle disposizioni attuative contenute nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina altresì le diverse modalità di effettuazione della pubblicità individuate da questo articolo sotto il profilo amministrativo e regolamentare, distintamente per i mezzi collocati entro ovvero fuori dal centro abitato, così come definito dagli artt. 3 e 4 del nuovo codice della strada.

I mezzi collocati fuori dal centro abitato, sono sottoposti esclusivamente alle prescrizioni, limitazioni e relative autorizzazioni di cui all'art.33 del C.d.S. e del Regolamento di Attuazione.

## Art.2

### CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai finè dell'applicazione del presente Regolamento, a norma dello Art.2 del D.Lgs. n.507/93, il Comune di NEVIANO in base alla popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta pubblicata dai dati pubblicati annualmente dall'Ist.Naz. di Statistica, appartiene alla Classe V<sup>a</sup> Comune fino a 10.000 abitanti.

## Art.3

### TIPOLOGIA E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Si determinano nel Comune di Neviano i diversi tipi di mezzi pubblicitari:

- a - Insegna: Contrassegno o distintivo visibile di una attività;
- b - Targhe: Lastra in laminati vari con inciso il nome e le qualifiche dei titolari dell'attività o di chi vi abita;
- c - Cartelli Pubblicitari: Fogli, scritti e stampati per annunci pubblicitari o altro, insegna di un'attività;
- d - Manifesti: Stampatoche, esposto al pubblico, rende nota cosa di interesse comune;
- e - Striscioni e stendardi: manifesto murale e simile di attività commerciale o manifestazioni varie;
- f - Pannelli luminosi o illuminati: riquadri decorati per pubblicità varia;
- g - Proiezioni
- h - Pubblicità relativa ad emissione sonora
- i - Distribuzione di manifesti e avvisi
- l - Pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari
- m - Pubblicità visiva effettuata all'interno o all'esterno di veicoli
- n - Mezzi pubblicitari per prestazione di servizi; pensiline, paline di fermata autobus, orologi, transenne para pedoni, contenitori per rifiuti, panchine, indicazioni toponomastiche e altri;
- o - Mezzi pubblicitari per la formazione di messaggi ritenuti socialmente utili e rilevanti;
- p - Impianti destinati all'affissione di manifesti;
- q - Altri mezzi pubblicitari non previsti nell'elenco di cui sopra.

## Art.4

### DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

In esecuzione dell'autonoma potestà regolamentare riconosciuta alle Amministrazioni Comunali, limitatamente al Centro Abitato, dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione, i mezzi pubblicitari indicati al precedente articolo vengono disciplinati nel modo seguente:

- a - insegne: possono occupare sino al 10% della superficie dell'immobile sede dell'attività descritta dall'insegna; se le stesse non sono totalmente aderenti alla facciata dell'immobile (esempio insegna a bandiera) la loro superficie non deve superare la metà di quanto sopra previsto. Se collocata sul tetto o su altre pertinenze diverse dalla facciata l'insegna non può in ogni caso eccedere la dimensione di 10 mq.

b - targhe: devono avere dimensioni non superiori a cmq. 12000, ai fini strutturali vanno utilizzati materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Devono essere collocate in appositi portatarghe, eventualmente multipli installati nell'atrio dell'ingresso ovvero a lato dell'ingresso stesso.

c - cartelli pubblicitari: le dimensioni dei cartelli pubblicitari installati al suolo, sia opachi che luminosi, non potranno eccedere la superficie di mq. 4 per ciascun messaggio pubblicitario. Le dimensioni dei cartelli pubblicitari, sia opachi che luminosi, collocati in aderenza ai fabbricati o sul tetto degli stessi non potranno eccedere le dimensioni di mq. 4 per ciascun messaggio pubblicitario. Tali impianti potranno essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e dal limite della carreggiata previste dal C.d.S., in considerazione della loro funzione di comunicazione e della condizione di non ostacolo al transito stradale e pedonale in relazione alle singole posizioni.

d - manifesti: la dimensione dei manifesti potrà essere di cm. 70x100 e i suoi multipli sino alla dimensione massima di metri 1,40x2,00 e dovranno essere affissi sugli impianti e comunque negli spazi ad essi destinati.

e - striscioni e standardi: potranno essere installati su posizioni di volta in volta richiesto nel rispetto di idonei criteri di sicurezza relativi alla stabilità e alla tenuta degli agganci con divieto esplicito ed assoluto di utilizzare: alberi, pali delle linee elettriche e telefoniche o strutture provvisorie. L'esposizione di striscioni e mezzi similari è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni culturali, sportive e di carattere sociale anche quando sullo striscione stesso compaiono, in qualità di sponsor della manifestazione, aziende private. Eccezionalmente potrà essere autorizzata anche l'esposizione di striscioni e standardi commerciali. Il piano generale degli impianti individuerà sia le località del centro urbano in cui è consentita l'esposizione di striscioni a carattere non commerciale sia quelle in cui è consentita l'esposizione a carattere commerciale. Gli striscioni dovranno essere installati da ditta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio da indicarsi nella richiesta di autorizzazione alla quale dovrà essere altresì allegata polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile nei confronti dei terzi, derivante dalla installazione degli striscioni e con idoneo massimale.

f - i pannelli luminosi o illuminati non potranno eccedere la dimensione di mq. 10 e dovranno essere collocati esclusivamente su lastrici solari ad un'altezza di almeno mt. 7 dal piano stradale. Tali impianti potranno essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e dal limite della carreggiata previste dal C.d.S., in considerazione della loro funzione di comunicazione e condizione di non ostacolo al transito stradale e pedonale in relazione alle singole condizioni e posizioni.

g - proiezioni luminose di diapositive, filmati e con altri sistemi similari: sono consentite senza limitazione alcuna all'interno di esercizi pubblici o strutture private aperte al pubblico. Se realizzate all'esterno dovranno essere di volta in volta autorizzate dovendosi accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza richiesti dalle leggi vigenti.

h - pubblicità relativa ad emissione sonora: è consentita esclusivamente all'interno di esercizi pubblici, impianti pubblici, strutture private



aperte al pubblico .E' vietata nell'ambito del centro abitato salvo che sia espressamente autorizzata nell'ambito di manifestazioni cittadine di particolare rilevanza. In ogni caso l'emissione sonora del messaggio non dovrà recare disturbo alla quiete pubblica.

i - distribuzione di manifesti o altro materiale pubblicitario: dovrà essere comunicato al Comune il periodo di distribuzione e le zone cittadine interessate unitamente ad una sintetica descrizione del materiale pubblicitario. La distribuzione dovrà essere fatta "ad personam" ovvero mediante recapito domiciliare. E' vietato disperdere nello spazio cittadino il materiale pubblicitario. Il piano generale degli impianti potrà limitare la distribuzione, in relazione a specifiche zone cittadine e in determinati periodi dell'anno.

l - pubblicità con persone circolanti ecc.: si applicano per quanto compatibili , le medesime disposizioni contenute nella lettera i del presente art.

m - pubblicità di cui al punto m dell'art.3 del Reg.: per questa pubblicità si fa espresso alle norme del C;d.S..

n - mezzi pubblicitari di cui al punto n dell'art.3 del Reg.: dovranno essere espressamente autorizzati e l'autorizzazione potrà essere revocata ove risulti per qualsiasi ragione menomata l'effettività del servizio prestato agli utenti della strada ed al quale i mezzi sono abinati.

Nell'autorizzazione dovrà in ogni caso essere indicato il soggetto obbligato alla manutenzione diretta a salvaguardarne l'estetica ed a evitare il degrado nel quadro di una più generale esigenza di immagine dell'arredo urbano cittadino. In considerazione dell'abbinamento , ad essi del servizio prestato, anche in deroga alle particolari limitazioni e prescrizioni contenute nel presente Regolamento e alle distanze dalle intersezioni, dal limite della carreggiata e tra impianti pubblicitari previste dal nuovo C.d.S. e dal relativo Reg. di attuazione e di esecuzione.

o - mezzi pubblicitari di cui al punto o dell'art.3 del Reg.: nel quadro del particolare interesse che tali mezzi rivestono per il Comune in quanto potenziali strumenti di comunicazione al servizio della collettività, ne viene consentita l'installazione, anche in deroga alle particolari limitazioni e prescrizioni previste per i mezzi pubblicitari dal presente regolamento , e alle distanze delle intersezioni, dal limite della carreggiata e tra impianti pubblicitari previste dal nuovo C.d.S. e dal Reg. di attuazione ed esecuzione. Si precisa che la fornitura del servizio assegnato e abbinato al messaggio promozionale non potrà avere uno spazio inferiore a 1/6 rispetto alla potenzialità comunicazionale del mezzo.

p - impianti destinati all'affissione di manifesti. I supporti per affissione di manifesti devono avere apposite tipologie e formati differenziati, rapportati alla misura base del foglio di dimensioni di cm. 70x100 ed ai suoi multipli, sino ad una dimensione massima di cm . 2,10x2,00.

Possono essere utilizzati unicamente ai fini strutturali, materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Il piano generale degli impianti individua la tipologia dei supporti per affissioni da installare nelle diverse località , i limiti e gli eventuali divieti da osservare in relazione ad esigenze di rispetto ambientale e di pubblico interesse.

q - altri mezzi pubblicitari non previsti nell'elenco dovranno essere di volta in volta ammessi e autorizzati con specifico provvedimento previo accertamento della loro conformità alle disposizioni e ai principi generali del presente Reg. e del piano generale degli impianti.





## Art.5

### Riduzioni ed Esenzioni dell'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta é ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque organizzate, con il patrocinio o la partecipazione di Enti Pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.

La riduzione si applica anche nel caso in cui, sui mezzi pubblicitari di cui al comma precedente, compaiano in qualità di "sponsor" operatori commerciali privati, purché lo spazio occupato da tali sponsor sul singolo mezzo pubblicitario non sia superiore ad  $1/3$  della superficie complessiva dello stesso mezzo pubblicitario.

Le esenzioni dell'imposta si applicano nei casi espressamente previsti e disciplinati dall'art.17 del Decreto n.507.

Sono inoltre esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nell'insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la localizzazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad  $1/4$  di mq.

## TIT. II PUBBLICITÀ

### Art.6

#### AUTORIZZAZIONE PUBBLICITÀ ORDINARIA

1. La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli artt. 12 e 14 del D.Lgs.507, la variazione della loro superficie o della qualità della pubblicità, deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed i limiti indicati dal vigente Reg. Edilizi.
2. La dichiarazione obbligatoria prevista dall'art.8 del D.Lgs.507 é resa nel modello approntato dal Comune completo degli estremi della autorizzazione Edilizia e della denominazione e indirizzo del: soggetto che vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dal 1° comma del presente art. ferma restando la validità della dichiarazione ai fini tributari indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamenti, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo art.34.

Se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del C.d.S. e suo Reg. di esecuzione e attuazione.

Se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dallo art.3 del C.d.S., si applicherà il seguente iter procedurale:

a) domanda in bollo indirizzata al Sindaco contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione delle zone in cui il mezzo stesso deve essere installato;

b) disegno in duplice copia riportante l'esatta misura del mezzo nonché le caratteristiche tecniche;

c) nulla osta del proprietario dell'area interessata nel caso di mezzi pubblicitari da installarsi su aree private;

d) polizza di assicurazione per la copertura della R.C. verso terzi derivante dall'installazione degli impianti pubblicitari.

L'esame delle domande verrà effettuata dagli uffici competenti con interessamento per mezzi pubblicitari con una superficie superiore a mq.6, anche dal settore tecnico urbanistico.

La procedura per i rilasci dell'autorizzazione così come previsto dallo art.53, comma 2 del C.d.S., deve essere improntata ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.

Entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda l'ufficio competente concede o nega l'autorizzazione con obbligo di motivazione in caso di diniego.

#### Art.7

#### AUTORIZZAZIONI PUBBLICITÀ CON VEICOLI E VARIA

1. Le forme pubblicitarie indicate negli artt.13 e 15 del Decreto 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, di almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.

2. L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.

3. L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica e ambientale.

Se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del C.d.S. e suo Reg. di esecuzione e attuazione.

Se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dallo art.3 del C.d.S., si applicherà il seguente iter procedurale:

a) domanda in bollo indirizzata al sindaco, contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione delle zone in cui il mezzo deve essere installato;

b) disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo nonché le caratteristiche tecniche;

c) nulla osta del proprietario dell'area interessata nel caso di mezzi pubblicitari da installarsi su aree private;

d) polizza di assicurazione per la copertura della R.C. verso terzi derivante dall'installazione degli impianti pubblicitari.

L'esame delle domande verrà effettuato dagli uffici competenti con interessamento per mezzi pubblicitari con una superficie superiore a mq 4, anche del settore tecnico urbanistico.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione così come previsto dall'art.53, comma 2° del C.d.S., deve essere improntata ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.

Entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda l'Ufficio competente concede o nega l'autorizzazione con l'obbligo di motivazione in caso di diniego.

## Art.8

### MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nello art.7 del D.lgs. n.507/93.
2. La norma contenuta nel comma 3° del citato art.7 non é applicabile quando i mezzi pubblicitari sono bifacciali per i quali le due superfici sono da considerarsi in modo autonomo e separato ai fini del calcolo dell'imposta.

## Art.9

### PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE COMUNALI

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite alla lettera D del 6° comma dell'art.02 del D.Lgs. 30.04.92 n,285 e successive modificazioni, é consentito nel rispetto delle distanze minime ed i divieti di cui all'art.51 del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. approvato con D.P.R. 16.12.92, n.495.
- 2) Lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, é vietata, ai sensi dell'art.51, 1° comma del regolamento approvato con D.Lgs. 16.12.92, n.495, l'affissione di manifesti come definiti dall'art.4 dello stesso regolamento.
3. Entro i centri abitati tale affissione é consentita a distanza di almeno due metri dal limite della carreggiata e sempre in presenza di marciapiede avente larghezza non minore ai due metri.

## Art. 10

### PUBBLICITA' ENTRO I CENTRI ABITATI: DISTANZE

Ai sensi dell'art.51,4° comma del Reg. di attuazione e di esecuzione del nuovo C.d.S., ed in virtù della autonoma potestà regolamentare attribuita al Comune si stabilisce che i mezzi pubblicitari, così come indicati e definiti nei precedenti articoli del presente Regolamento potranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a m. 0.50 dal limite della carreggiata. In ogni caso, ai sensi dell'art.23, 6° comma del nuovo C.d.S., potrà essere autorizzata l'installazione di cartelli degli altri mezzi pubblicitari elencato nell'art. 4 del presente regolamento, in deroga alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli stessi previste dal nuovo C.d.S. e da Reg. di attuazione. Tali deroghe .Tali deroghe saranno comunque concesse in relazione all'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art.4 del presente Regolamento in considerazione dell'interesse sociale e collettivo collegato agli stessi.

## Art.11

### DIVIETO DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE

Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli, deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

Art. 12

PUBBLICITA' LUMINOSA SU VEICOLI

La pubblicità luminosa su veicoli, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, é ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art.57 del Reg. del C.d.S. approvato con D.P.R. n.495/92.

Si applicano le tariffe previste dal D.Lgs. n.507 in materia di imposta di pubblicità. Si precisa che l'imposta di pubblicità dovuta in relazione ai mezzi di cui alla lett.e dei precedenti artt." e 4 sarà calcolata sulla base della tariffa di cui all'art.14 commi 1,2, e 3 del D. Lgs. n.507 in quanto la pubblicità esposta occupa sempre una sola superficie pari a quella tassata.

Per la pubblicità con striscioni o con altri mezzi similari, che attraversano strade e piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato o frazione é pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

TITOLO III

PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 13

SERVIZIO OBBLIGATORIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque privi di rilevanza economica.
2. Il servizio provvede altresì, in via accessoria, all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 14

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da:  
quadri in lamiera zincata, con cornici in mezzotondo di ferro verniciato nelle misure adatte per ogni posizione; standardi in ferro a uno o due piantoni nelle misure di mt. 1x1,40, 2x2,00, 2x1,40, 1,40x2,00.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.3, 3° comma del D.Lgs. n.507/93 la superficie complessiva degli impianti affissivi pubblici prevista dal piano generale degli impianti, viene così ripartita:
  - 1) affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, in quanto funzione prioritaria del servizio delle pubbliche affissioni (art.18, 1° comma D.Lgs. 507) : 20%;
  - 2) affissioni di natura commerciale volta dal servizio delle pubbliche affissioni 70%;
  - 3) affissioni dirette anche per conto terzi effettuate su spazi pubblici da privati comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio 10%.Le affissioni dirette anche per conto terzi effettuate da privati su spazi privati esulano dal predetto limite percentuale e rientrano nella disciplina della pubblicità ordinaria di cui all'art.12 del D.Lgs.507.

In sede di prima applicazione del presente regolamento si terrà conto delle richieste di concessione di spazi pubblici per le affissioni dirette nei limiti percentuali indicati nell'art. precedente, delle domande pervenute fino alla data dell'approvazione del presente Reg. e comunque pervenute entro e non oltre 30.06.1995, con precedenza rispetto alle domande presentate successivamente.

L'amministrazione comunale in considerazione delle posizioni degli spazi pubblici assegnati in concessione determinerà la misura del canone di concessione a carico del richiedente che dovrà formare oggetto di espressa accertazione da parte dello stesso. L'attribuzione degli impianti tra più richiedenti sarà effettuata attraverso la assegnazione equa e proporzionale tra gli stessi richiedenti che tenga conto del numero delle domande ammissibili e giacenti complessivamente dal quantitativo disponibile. La durata dell'autorizzazione sarà compresa tra il limite minimo di tre anni e massimo di sei anni. L'autorizzazione non è cedibile e potrà essere revocata anche temporaneamente, in caso di inosservanza delle prescrizioni da osservare e per sopraggiunti motivi di interesse generale.

Art. 15

TIMBRATURA MANIFESTI

I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'ufficio affissioni con speciale timbro portante oltre alle indicazioni dell'Ufficio medesimo anche la data di scadenza delle affissioni.

Art. 16

Come stabilito dal 3° comma dell'art. 22 del D.Lgs. 507, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa. Il predetto elenco è recapitato agli utenti a mezzo del servizio postale quando i medesimi, unitamente alla richiesta, consegnino apposita busta completa anche dell'affrancatura.

Art. 17

MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio a seconda della durata della affissione medesima.
2. I manifesti di scorta sono distrutti almeno sette giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'Ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi, ne dà comunicazione al richiedente anche via fax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.
4. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.
5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, al Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

Art. 18

PAGAMENTO DIRETTO

Il pagamento diretto dei diritti sulle pubbliche affissioni è consentito soltanto per le affissioni di annunci mortuari.

Il funzionario responsabile del servizio autorizza con proprio atto scritto il pagamento diretto anche dei diritti riferiti a tutti i tipi di affissione esclusivamente per il periodo per cui abbia chiusura degli uffici postali per sci opero dichiarato.

#### Art. 19

#### GESTIONE DEL PAGAMENTO DIRETTO

1. Per il rilascio ai contribuenti delle quietanze relative ai pagamenti diretti, sono usati esclusivamente bollettari previamente vidimati dal funzionario responsabile del Comune in modo che si abbia anche:

- 1) L'apposizione del bollo Comunale su ogni bolletta;
- 2) L'iscrizione del numero progressivo su ciascun bollettario;
- 3) La numerazione progressiva di ogni bolletta (madre e figlia).

2. Le bollette, rilasciate per ogni riscossione, a qualsiasi titolo effettuata, contengono indicazioni:

- a) del nominativo del contribuente;
- b) della causale del pagamento (durata, dimensione, numero e tipo di manifesti, ecc.);
- c) della somma pagata, destinata nelle sue componenti;
- d) della firma dell'incaricato della riscossione.

In caso di errore nella compilazione di una bolletta, questa dovrà essere annullata e non asportata o distrutta.

3. Su ciascun bollettario è calcolato il totale delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento del bollettario stesso, il totale delle riscossioni.

4. In caso di concessione della gestione del servizio alla riscossione diretta provvede il concessionario e tutti i bollettari usati sono conservati nell'ufficio, a disposizione del Comune, e del personale ispettivo, per l'intera durata della concessione e, al termine della medesima, sono consegnati, unitamente a quelli utilizzati, al Comune che provvederà a custodirli per ulteriore due anni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia sino alla emanazione del Decreto ministeriale previsto dal 4° comma dell'art. 35 del D.Lgs. 507.

#### Art. 20

#### VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE DIRETTAMENTE

1. Il dipendente incaricato della riscossione diretta versa il totale delle somme riscosse nel conto corrente postale intestato al Comune nel primo giorno feriale successivo.

2. Nel caso di sciopero dei servizi Postali il versamento è effettuato al Tesoriere Comunale.

#### Art. 21

#### REGISTRI CRONOLOGICI

1. L'Ufficio o, nel caso di concessione, il concessionario, è tenuto ad istituire i seguenti registri:

- a) Registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico di presentazione tutte le dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 507, le somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze;
- b) Registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico tutte le richieste di affissione con l'esatta indicazione del richiedente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della durata dell'affissione, nonché l'entità delle somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze. In questo Registro sono altresì annotate le date delle eventuali comunicazioni fatti ai sensi dell'art. 22, 4° e 5° comma del D.Lgs. 507. e degli eventuali annullamenti della commissione ai sensi dei commi 7 e 8 dello stesso articolo;

glia assunti in carico, vidimati con l'indicazione del numero progressivo e del numero delle bollette di cui ogni bollettario si compone: in calce a ciascun bollettario esaurito sono indicate le date di esaurimento e il totale delle somme riscosse con trascrizione delle stesse nel registro entro 5 giorni dalla data dell'ultima ricevuta.

2. Tutti i registri sono numerati e vidimati in ogni pagina dal funzionario responsabile del servizio Tributario del Comune prima di essere posto in uso.

#### Art.22

#### ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO

1. L'Ufficio Tributi conserva, tenuto in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di tutti i versamenti effettuati alla Tesoreria Comunale.
2. Nel caso di gestione concessa ad azienda municipalizzata o al privato, l'obbligo di cui sopra ricade sul concessionario.

#### Art.23

#### SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

Il Comune, anche se il servizio é gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre riposizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore e per imprevedibili o dichiarate esigenze pubbliche. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozione o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

#### Art.24

#### ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a mezzora precedente l'orario ordinario di chiusura anti meridiano o pomeridiano sempreché preavvisato con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.

Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino a un'ora precedente a quella antimeridiana o pomeridiana di chiusura dell'ufficio.

I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.

Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle Agenzie Funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti.

Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'Ufficio Comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui all'art.22, comma 9 del D.Lgs.507.

TITOLO IV  
NORME GENERALI

Art.25

RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate per pagamento dell'imposta di affissione o dei diritti di affissione e non dovute, con apposita istanza da consegnare al Comune entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Qualora l'istanza sia rimessa tramite il servizio postale con raccomandata, fa fede la data della ricevuta postale.
2. Spettano al contribuente gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data del pagamento indebito.
3. Il Comune provvede al pagamento e alla restituzione della somma non dovuta entro 90 giorni da quello in cui ha ricevuto l'istanza.
4. In sede di formazione del bilancio preventivo annuale, è previsto un apposito stanziamento nella parte "spesa" per far fronte alla restituzione delle somme versate per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle pubbliche affissioni riconosciuto non dovuto e dei relativi interessi.
5. Qualora il servizio sia gestito in concessione provvede alla restituzione il concessionario che accredita al Comune l'ammontare dell'aggio eventualmente percepito sulle somme indebitamente riscosse.

Art.26

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Giunta Comunale designa con apposito atto un responsabile di qualifica non inferiore alla 6<sup>a</sup> al quale sono attribuiti per effetto dell'art. 11 del D.lgs. n.507/93 i poteri di esercizio di ogni attività organizzativa o gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la sottoscrizione del richiedente, gli avvisi, i provvedimenti di accertamento e rettifica e la disposizione dei rimborsi. Il segretario provvede altresì a quanto richiesto dal 2° comma dell'art.35 del D.Lgs. n.507.

La giunta Comunale designa altresì, un dipendente di qualifica non inferiore alla 4<sup>a</sup> appartenente all'Ufficio Tributi, per la sostituzione del Responsabile in caso di sua assenza o impedimento.

Il Responsabile può essere revocato con atto della Giunta Comunale e non può esercitare i poteri di cui al comma 1° per oltre un triennio.

Art. 27

GESTIONE IN CONCESSIONE

Il Consiglio Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio, previa modifica del suo statuto, ovvero affidarlo ad uno dei soggetti iscritti all'albo previsto dall'art.32 del D.Lgs. n.507.

La durata della concessione è di 4 (quattro) anni. Nel caso di gestione in concessione tutte le imputazioni fatte all'Ufficio in questo Regolamento devono essere riversate sul concessionario mediante specifica norma del capitolo di concessione ed a lui spettano le funzioni ed i poteri di cui all'art.11 del D.Lgs. n.507.

L'Ufficio Tributi provvede a vigilare, anche per mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 28/29/30/31 del D.Lgs. n.507.

Art. 28

SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le norme di cui all'art.24, 2° comma, del D.Lgs.n.507.

L'entità di ogni sanzione, nei limiti minimo e massimo previsti dal citato comma 2 dell'art.24, è stabilita in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione contemplata e della eventuale recidiva dell'autore della violazione.

TITOLO V art.29

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il piano generale degli impianti dovrà essere approvato entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Fino a tale data il Comune potrà comunque autorizzare l'installazione di nuovi impianti pubblicitari a condizione che gli stessi siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

Art.30

AUTORIZZAZIONE IMPIANTI: DEROGA

Le installazioni di impianti regolarmente autorizzati, ancorché non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, sono consentite fino alla data di scadenza delle singole autorizzazioni ma non oltre il 31.09.1996, fatta salva l'applicazione dell'art.234 del C.d.S. e sue successive eventuali modifiche.

Art.31

TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Si applicano le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni stabilite dal D.Lgs. n.507/93.

Art.32

PAGAMENTO DIRITTO E RECUPERO SOMME

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni altro ad esso precedente in materia di pubblicità e pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art.9 D.Lgs. N°507, per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 33

RIDUZIONE DE DIRITTO

La tariffa del diritto delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

a), b), c) e d) del presente articolo, compaiono in qualità di "sponsor", operatori commerciali privati, purché lo spazio occupato da tali sponsor sul singolo manifesto non sia superiore ad un terzo della superficie complessiva dello stesso manifesto.

Art.34

ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ad i richiami alle armi;
- c) i manifesti dello stato, delle regioni, delle provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art.35

OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 5P7/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza con il 1° gennaio dell'anno in cui é stata accertata : per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui é stato effettuato l'accertamento.

→ *Pratice per M. Anzalone*

COMUNE DI NEVIANO  
PROVINCIA DI LECCO

Dichiarazione di pubblicazione all'ALB

Pretorio dal 2-3-95 al 17-3-95 per n. 15

Neviano, li 20-3-95

Il Mesto Comunale



*Desi*

